



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2026

Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale

18/12/2022 - 05:33

Indice

1. DDL S. 2026 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2026	4

1. DDL S. 2026 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2026
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale

Iter

25 febbraio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2026

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.

Classificazione TESEO

GALLERIE , SICUREZZA STRADALE

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede redigente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2026

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **DI GIROLAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2020

Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge apporta modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante « Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ». La direttiva prevedeva l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza delle gallerie in esercizio appartenenti alla rete transeuropea e lunghe più di 500 metri entro il 30 aprile 2019: tale termine, ampiamente scaduto, non è stato rispettato dall'Italia.

Attualmente, atteso il numero complessivo di gallerie in esercizio lungo la rete transeuropea sul territorio italiano, pari a 397, il livello di piena conformità ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva 2004/54/CE è pari a circa il 18 per cento del totale e, a fronte di questa generalizzata situazione di inadempienza, ne è derivato l'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. È, pertanto, necessario adottare tempestivamente strumenti normativi e procedurali finalizzati a stabilire puntualmente le procedure tecniche e amministrative per il tempestivo adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva 2004/54/CE.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'articolo 1 introduce, al comma 1, lettera *a*), modifiche all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, modificando la composizione della Commissione permanente per le gallerie prevista dal medesimo articolo 4. In coerenza con l'oggettiva sopravvenuta gravosità dei compiti assegnati alla Commissione, si prevede un potenziamento della stessa, sia in relazione al numero dei componenti, sia in relazione ai profili professionali dei medesimi.

Sempre all'articolo 4 del citato decreto legislativo, si prevede un comma aggiuntivo 11-*bis* che stabilisce che, ai fini dell'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione promuove attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 del disegno di legge si introducono gli articoli aggiuntivi 10-*bis* e 10-*ter* al decreto legislativo n. 264 del 2006 recanti, rispettivamente, la disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico, finalizzata ad individuare puntualmente il processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza da parte dei Gestori, e la disciplina transitoria di adeguamento delle gallerie aperte al traffico.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 10-*bis* si prevede che, al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai citati requisiti minimi di sicurezza introdotti dalla direttiva 2004/54/CE, per le quali non è stata richiesta la messa in servizio, alla data di entrata in vigore della disposizione, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, elaborato in conformità a quanto previsto dai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato 4, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

Si prevede, inoltre, per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete TEN-T così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, che i Gestori trasmettano alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il

30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, elaborato in conformità a quanto previsto dai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato 4, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

Il comma 3 dell'articolo 10-*bis* prevede che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali ed impiantistici previsti dal progetto della sicurezza deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

- a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere ed impianti;
- b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza dell'allegato 2.

Al comma 4 dell'articolo 10-*bis*, si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione proceda alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni, mentre al comma 5 dell'articolo 10-*bis*, in relazione al progetto della sicurezza approvato, si stabilisce che il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmetta la richiesta di messa in servizio secondo la procedura di cui all'allegato 4 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006 entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

In relazione alla richiesta di messa in servizio, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

Allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di sicurezza nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime, al comma 7 dell'articolo 10-*bis* si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio, i Gestori, trasmettano un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno.

Il comma 8 del nuovo articolo 10-*bis* definisce altresì i contenuti del rapporto semestrale di monitoraggio ovvero:

- a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, del decreto, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2;
- b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;
- c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*.

Il comma 9 dell'articolo 10-*bis* prevede che in caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali di Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio, le prefetture - uffici Territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle disposte all'articolo 10-*ter*.

Sempre alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 si provvede ad introdurre l'articolo 10-*ter* che reca la disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico e prevede le misure di sicurezza temporanee minime, nelle more del completamento del processo di adeguamento di cui all'articolo 10-*bis*.

Dette misure sono necessarie per assicurare un adeguato livello di sicurezza delle gallerie, alla luce della tempistica prevista per pervenire all'adeguamento delle gallerie ai requisiti di sicurezza. A tal fine, il comma 1 dell'articolo 10-*ter* prevede che, fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, il Gestore deve adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime. Al comma 2 dell'articolo 10-*ter* si prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 264 del 2006, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

- a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;
- b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione misure di sicurezza temporanee minime, ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 8.

Alla lettera c) del comma 1 si introducono modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, relativo alle sanzioni, introducendo specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per i Gestori che non adempiano entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 7, relativi alla messa in servizio, prevedendo altresì l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alle sanzioni di cui al medesimo articolo 16.

Infine, al comma 2 dell'articolo 1 si demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di aggiornare gli allegati 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006 al fine di adeguare alle disposizioni introdotte dal disegno di legge le definizioni e la documentazione tecnica di sicurezza finalizzata alla richiesta di autorizzazione alla messa in servizio della galleria previste dai medesimi allegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza »;

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie »;

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-*bis*. - (*Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*) - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così

come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

- a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
- b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

- a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzia l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;
- c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

Art. 10-ter. - (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai

requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3) - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 8 »;

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5 »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3 ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 1.

